



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TERNI**

Prot. 4873/21

Ai Signori Magistrati Togati ed Onorari

Sede

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Terni

DIRETTIVA

Oggetto: Presunzione di innocenza delle persone indagate. Direttiva finalizzata all'attuazione dell'art. 5 del d.lgs 20 gennaio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 3 del d.lgs 8 novembre 2021, n. 188

La Premessa.

Con decorrenza 14 dicembre 2021, in ragione dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2021, il Legislatore ha inteso disciplinare il principio di matrice europea e costituzionale della presunzione di innocenza delle persone fisiche, dettando anche una nuova normativa sulle modalità con cui vanno comunicate ai mass media le informazioni sui procedimenti penali e sugli atti di indagine effettuati.

La disciplina di interesse è contenuta, in particolare, nell'art. 3 del d.lgs in esame che ha modificato l'art. 5 del d.lgs 20 febbraio 2006 n. 106, innestando nel corpo dello stesso una serie di significative novità.

Par. 1 L'oggetto delle informazioni.

Per facilitare l'accesso alla novella legislativa, occorre distinguere due modalità attraverso le quali le informazioni sui procedimenti penali possono essere veicolate all'esterno che variano a seconda dell'oggetto:

1) informazioni sui procedimenti penali già iscritti a R.G.N.R. e sugli atti compiuti dal P.M. Competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica E', questo, un perimetro dominato e di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica e le informazioni veicolabili sono quelle documentate nella notizia di reato, poi registrata nel Registro delle Notizie di Reato ex art. 335 c.p.p.

Da questo momento il Procuratore sarà l'unico organo legittimato a fornire le informazioni, sempre che ricorrano una delle due condizioni indicate nel citato comma 3 bis e cioè:

a)1 che sia “strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini” o a)2 che ricorrano “altre specifiche ragioni di interesse pubblico”. a)1; si pensi ad esempio alla necessità rendere pubbliche notizie su un'attività di indagine in corso per stimolare la collaborazione dei cittadini o per richiamare la loro attenzione su situazioni che possono cagionare rischi o pericoli per la pubblica incolumità (il Circondario di Terni ha conosciuto i tristi fenomeni del decesso di giovani da overdose e delle truffe agli anziani); a)2 rientra, certamente, l'interesse dei cittadini ad essere informati di attività di indagine di rilievo nonché quello della stampa e dei altri mezzi di informazione di acquisire legittimamente notizie che consentano loro di esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall'art. 21. Si pensi l'esecuzione di provvedimenti cautelari personali e reali, l'esecuzione di provvedimenti definitivi, quali ordini di carcerazione o confische, il compimento di atti di indagine, ritenuti di particolare interesse e rilevanza, per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto *ex art. 329 c.p.p.*, le richieste di rinvio a giudizio o di archiviazione.

Par. 1.1. Le modalità di comunicazione all'esterno delle informazioni penali.

Il Procuratore della Repubblica potrà fornire le informazioni attraverso due soli strumenti e cioè con un comunicato ufficiale (nella prassi noto come “comunicato stampa”) o con una conferenza stampa. Il comunicato consisterà in un documento scritto che il Procuratore redigerà, anche in collaborazione con i sostituti delegati alle indagini e con la polizia giudiziaria procedente, con il quale, in modo sintetico e nel rispetto rigoroso delle previsioni di cui ai commi 2 e 3-bis dell'art. 5 d.lgs n. 106 del 2006, si daranno informazioni, il più possibile complete ed esaustive, sulle attività fino a quel momento compiute, rappresentando, in modo chiaro, che i provvedimenti, se adottati in fase di indagine, non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini.

I nomi delle persone raggiunte da misure cautelari personali e reali saranno contenuti nel documento, solo quando tale dato si renderà necessario per garantire un'effettiva completezza dell'informazione. Il comunicato sarà redatto sempre su carta intestata della Procura e trasmesso esclusivamente a mezzo della segreteria del Procuratore (salvo eccezioni motivate da ragioni contingenti) a tutte le agenzie di stampa, nazionali e locali, ed ai mezzi di informazione che chiederanno di riceverlo.

Il secondo strumento con cui le informazioni potranno essere fornite all'esterno è la conferenza stampa che implica la convocazione degli organi di stampa nazionale e/o locale presso gli uffici della Procura e/o presso uffici messi a disposizione per lo specifico incumbente dalla polizia giudiziaria o da altre pubbliche autorità.

Si tratta di uno strumento informativo che potrà essere utilizzato solo in casi di particolare rilevanza, con atto motivato del Procuratore che indichi espressamente le ragioni per le quali esso si rende necessario.

In sede di conferenza stampa, il Procuratore della Repubblica, eventualmente accompagnato da uno o più rappresentanti della polizia giudiziaria delegata alle indagini, si limiterà ad una breve sintesi

dell'attività compiuta, distribuendo comunque ai rappresentanti dei mezzi di informazione presenti un comunicato scritto, preventivamente redatto con le modalità sopra indicate.

Nella sintesi orale delle indagini e nelle eventuali risposte alle domande dei giornalisti, si farà massima attenzione al rispetto dei criteri di tutela della presunzione di innocenza di cui all'ultima parte del comma 2-*bis* dell'art. 5 del d.lgs n. 106.

Al di fuori di queste informazioni fornite ufficialmente non è consentito ad alcuno, né ai magistrati né agli appartenenti alla polizia giudiziaria, di dare ulteriori notizie ai mezzi di informazione.

Per ragioni di trasparenza, comunque, i comunicati stampa, una volta diramati, saranno pubblicati sul sito istituzionale, in una sezione appositamente dedicata, in modo da essere consultabili da chiunque e reperiti in qualsiasi momento.

2) Le informazioni sui procedimenti penali non ancora iscritti a R.G.N.R. e curati direttamente dalla polizia giudiziaria. Competenza concorrente della Polizia Giudiziaria subordinata all'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

In tal caso il riferimento è agli atti di indagine su cui la polizia giudiziaria può fornire direttamente notizie; sono quelli posti in essere prima dell'iscrizione di una notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e, quindi, ad esempio gli arresti in flagranza, i fermi di indiziato di reato, i sequestri probatori e preventivi effettuati di iniziativa e anche, in casi cui vi siano ragioni di particolare interesse, la denuncia di soggetti "a piede libero".

La polizia giudiziaria potrà rendere le informazioni indicate soltanto attraverso comunicati ufficiali o conferenze stampa.

Il comunicato, redatto su carta intestata della medesima polizia giudiziaria, dovrà avere analogo contenuto di quello del Procuratore e quindi dovrà riportare una sintetica indicazione dei fatti oggetto dell'attività compiuta, facendo attenzione a non attribuire ai soggetti indagati la colpevolezza per i fatti in corso di accertamento.

Anche in questo caso, l'indicazione dei nomi delle persone arrestate e/o fermate e/o denunciate sarà contenuto nel documento solo quando necessario per la completezza dell'informazione.

Esso dovrà essere inviato tempestivamente alla segreteria del Procuratore per l'autorizzazione.

Il Procuratore autorizzerà per iscritto il comunicato se ricorrono ragioni di pubblico interesse, come già sopra individuate, e potrà comunque richiedere, prima di autorizzarlo, modifiche o integrazioni che rendono compatibile l'informazione fornita alla stampa con le previsioni di cui ai commi 2-*bis* e 3-*bis* dell'art. 5 del d.lgs n. 106 del 2006.

Solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione scritta, la polizia giudiziaria inoltrerà il comunicato ai mezzi di informazione, astenendosi, ovviamente, dal fornire ulteriori informazioni direttamente ai giornalisti e agli operatori dell'informazione.

La polizia giudiziaria, in casi di eccezionale rilevanza, potrà richiedere per iscritto l'autorizzazione a rendere note le informazioni sulle indagini a mezzo di una conferenza stampa.

La richiesta, che deve indicare le ragioni per le quali tale strumento di comunicazione si rende nel caso specifico necessario, dovrà altresì essere accompagnata da un comunicato stampa, pure preventivamente da autorizzarsi, che sarà reso pubblico durante la conferenza stampa.

Solo con il rilascio dell'autorizzazione motivata, la conferenza stampa potrà essere indetta e comunicata ai mezzi di informazione.

Essa dovrà essere tenuta con le modalità già sopra indicate per le conferenze tenute dal Procuratore e, quindi, facendo particolare attenzione alle modalità con cui avviene l'esposizione dei fatti e/o vengono date le risposte alle domande degli operatori dell'informazione.

Sarà ovviamente cura dei destinatari della presente di comunicare immediatamente le eventuali violazioni rilevate, anche per consentire allo scrivente di operare le doverose comunicazioni al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai sensi degli artt. 16 e ss disp. att. c.p.p.

La presente direttiva è trasmessa, per conoscenza, anche al Procuratore Generale della Corte di Appello ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ed è pubblicata sul sito dell'Ufficio.

Terni, 15 dicembre 2021

Il Procuratore della Repubblica

Alberto Liguori

